

Accordo stralcio per l'erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, in attuazione dell'art. 82 del C.C.N.L. del 16.11.2022

Il giorno 29 agosto '24, alle ore 10 presso il Comune di Montevarchi, la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Montevarchi, nella persona del Presidente:

Dott. Capalbo Angelo – presidente _____

la delegazione trattante di parte sindacale, rappresentata dalle R.S.U. aziendali del Comune di Montevarchi e dalle OO.SS. Territoriali rappresentative del comparto Funzioni Locali, nelle seguenti persone:

R.S.U.

OO.SS. Territoriali

Fagioli Massimo _____

FP-CGIL _____

Vasarri Lia _____

CISL-FP _____

Nocentini Franco _____

UIL-FP _____

Proietti Francesca _____

CSA Regioni Autonomie Locali _____

Gonnelli Maurizio _____

Fabbri Giovanni _____

Dato atto:

che in data 23.07.2024 è stata sottoscritta l'ipotesi di Accordo stralcio per l'erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, in attuazione dell'art. 82 del C.C.N.L. del 16.11.2022;

che il collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Montevarchi, con parere n. 18 del 01.08.2024 (ns. prot. n. 37530/2024/E del 02.08.2024), ha espresso parere favorevole, in merito al controllo di competenza sulla predetta ipotesi di accordo, trasmessa quale parte integrante del contratto integrativo decentrato per i criteri di ripartizione e destinazione delle risorse del "Fondo Risorse decentrate anno 2024 del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 8 comma 7 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022;

che con deliberazione G.C. n.173/2024 è stata data al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica Dott. Capalbo Angelo, l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del predetto accordo stralcio per l'erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti del Comune di Montevarchi, in attuazione dell'art. 82 del C.C.N.L. del 16.11.2022.

sottoscrivono

77

dh

FP

Naz

il presente accordo stralcio per l'erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti del Comune di Montevarchi, in attuazione dell'art. 82 del C.C.N.L. del 16.11.2022.

Accordo stralcio per l'erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, in attuazione dell'art. 82 del C.C.N.L. del 16.11.2022

Premesso che l'amministrazione comunale, con deliberazione G.C. n. 120/2024, ha impartito tra gli altri il seguente indirizzo:

- prevedere la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, in attuazione dell'art. 82 del C.C.N.L. del 16.11.2022, mediante l'utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art. 79, nel limite definito dalla contrattazione stessa e secondo gli indirizzi forniti dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità;

Che la parte datoriale e la parte sindacale, nella ripartizione delle risorse di cui al CCDI parte economica per l'anno 2024, concordano di destinare, in via previsionale la somma di €. 33.750,00 per l'erogazione dei benefici previsti dal sopra istituito contrattuale;

Visto l'art. 7 del C.C.N.L. del 16.11.2022, il quale prevede, tra le materie oggetto di contrattazione, al comma g) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

Visto l'art. 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);

Vista la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, emessa dall'Agenzia delle Entrate, che definisce nello specifico che cosa si intende per "*flexible benefits*".

Vista la Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, emessa dall'Agenzia delle Entrate.

Richiamata la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di bilancio 2024) ed in particolare i commi 16 e 17 dell'art. 1, con i quali si prevede tra l'altro, anche per l'anno 2024 la non concorrenza alla formazione del reddito anche delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale,omissis....

Viste altresì le circolari n. 35/E del 04 novembre 2022 e n. 5/E del 07 marzo 2024 che vanno a disciplinare le modalità di detti rimborsi;

La parte datoriale e la parte sindacale, ritenuta la premessa quale parte integrante del presente accordo, concordano:

- a) In attuazione di quanto previsto dall'art. 82, comma 1 i dipendenti del Comune di Montevarchi appartenenti all'area del personale dei livelli, avranno diritto alla concessione di benefici di natura sociale e assistenziale per le tipologie di spese sottoelencate:

99
77


- 1) prestazioni specialistiche e ospedaliere;
- 2) esami diagnostici;
- 3) spese farmaceutiche;
- 4) spese sostenute per l'acquisto di protesi e altri strumenti e presidi medico-chirurgici in genere;
- 5) spese sostenute per occhiali da vista, lenti a contatto correttive;
- 6) assistenza infermieristica e riabilitativa;
- 7) prestazioni odontoiatriche;
- 8) polizze sanitarie;
- 9) rimborso delle spese per abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- 10) rimborso spese acquisto testi scolastici;
- 11) rimborso spese tasse scolastiche/universitarie;
- 12) rimborso rette per asili nido;
- 13) rimborso delle spese per abbonamento palestra e attività sportive in generale.

Le spese sostenute ai titoli sopra elencati dovranno riguardare il dipendente o i familiari fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR.

- 1) Rimborso delle utenze domestiche relative a luce, gas e servizio idrico integrato;


Rientrano nell'agevolazione:

- le utenze che riguardano gli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente;
- le utenze che riguardano gli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal coniuge o dai familiari del dipendente, a condizione che ne sostengano effettivamente le spese. Per familiari si intendono quelli previsti dall'art 12 del Tuir;
- le utenze per uso domestico, incluse quelle intestate al condominio e ripartite fra i condomini per la quota a loro carico. Rientrano quindi anche le spese condominiali sostenute per il riscaldamento o l'acqua ad uso domestico;
- le utenze per uso domestico che, pur essendo intestate al locatore, vengono riaddebitate all'inquilino. Per rientrare nel benefit, la spesa deve essere stata riaddebitata al locatario in modo analitico e non forfettario. Anche in questo caso il benefit è riconosciuto anche se la spesa è stata pagata dal coniuge o dai familiari di cui all'art 12 Tuir;
- le utenze risultanti anche da più fatture;
- le utenze risultanti da fatture datate 2024 purché riguardanti consumi effettuati nel 2024 e pagate/rimborsate dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2025.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a circular stamp with a signature inside, followed by several individual signatures and initials, including one that appears to be 'Vae' and another that looks like 'A 77'.

- b) Le spese sostenute ai titoli sopra elencati saranno rimborsate al dipendente direttamente in busta paga, previa richiesta effettuata con gli appositi modelli e con allegati i giustificativi di spesa.
- c) Ad ogni dipendente verrà assegnata la somma di €. 250,00 a titolo di benefit, in ottemperanza a quanto stabilito dalla disciplina della contrattazione collettiva nazionale e alla definizione delle risorse da destinare al welfare aziendale.
- d) I dipendenti hanno diritto alla somma di €. 250,00 in ragione del periodo di servizio effettivo prestato presso il Comune di Montevarchi durante l'anno solare, con eventuale riproporzionamento della somma stessa.
- e) Per i dipendenti che al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Montevarchi, avranno ricevuto un rimborso a titolo di benefit, di somme superiori a quelle maturate, queste saranno recuperate in fase di conguaglio e calcolate secondo le modalità previste dal precedente punto d).
- f) Le somme che residueranno alla data del 31 dicembre dalle disponibilità di ogni singolo dipendente, confluiranno nel finanziamento della performance individuale e della performance organizzativa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del C.C.N.L. del 16.11.2022.
- g) La presente disciplina si applica anche al personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione di cui all'art. 16, comma 3 del C.C.N.L. del 16.11.2022, prevedendo anche per tale fattispecie di personale, il limite individuale di € 250,00, dando atto che tali risorse trovano la necessaria capienza all'interno del fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, costituito ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. del 16.11.2022 e le eventuali economie, saranno destinate all'erogazione della retribuzione di risultato.
- h) Il presente accordo è valevole per l'anno 2024 e successivi, rinviando alla negoziazione annuale gli importi da destinare alla concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, in attuazione dell'art. 82 del C.C.N.L. del 16.11.2022, secondo le modalità previste dall'art. 80 del sopra citato CCNL ed il limite individuale per ciascun dipendente.
- i) Le parti si impegnano a riaprire la trattativa sui contenuti del presente accordo qualora venisse approvato un nuovo contratto collettivo nazionale, che presenti particolari innovazioni e cambiamenti in merito all'applicazione di detto istituto contrattuale.

Montevarchi, 27 agosto '24

The block contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately ten distinct signatures of varying styles, some appearing to be initials or full names, scattered across the lower half of the page. The signatures are not accompanied by any printed names or titles.